

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3827

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ZUCALLI

Presentata il 23 febbraio 1967

Norme integrative alla legge 14 luglio 1965, n. 902, concernente il personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e le relative norme di esecuzione, emanate con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1964, n. 784, non hanno risolto, come avrebbero dovuto, la situazione morale, giuridica ed economica del personale di ruolo ordinario e aggiunto delle soppresse scuole e corsi di avviamento professionale, che, antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, svolgeva di fatto le mansioni di segretario.

Il collocamento di detto personale è stato disposto, infatti, solo per il ruolo statale corrispondente sotto il profilo della categoria di impiego a quello comunale cui gli interessati appartenevano alla data di entrata in vigore della legge 1859 (15 febbraio 1963).

A tale proposito si deve rammentare che nei piccoli e medi comuni, che rappresentano la maggioranza di tali Enti, vigono ancora i vecchi regolamenti organici i quali classificano il personale in via molto generica e nella maggior parte dei casi con la denominazione di « applicati ».

Non si poteva, pertanto, arguire, in base agli anzidetti elementi, che essi non fossero impiegati di concetto, espletando le funzioni di segretario delle soppresse scuole e corsi di avviamento professionale, nei cui uffici di

segreteria erano dirigenti e responsabili diretti.

In sostanza è la funzione che classifica l'impiegato, il quale, se è preposto a svolgere una mansione di concetto, deve essere per diritto impiegato di concetto.

Il diverso trattamento disposto, l'aver sottratto a detto personale un diritto acquisito di qualifica, sperimentato o collaudato in tanti anni di assiduo lavoro, l'averlo classificato nella carriera statale come semplice applicato, non è stato giusto né corrispondente ad una situazione creatasi nel tempo. Inoltre è da osservare che, per consuetudine, lo Stato e gli Enti statali, quando assorbono Enti ed Aziende, assumono anche il relativo personale con tutti i diritti acquisiti di funzione, di carriera giuridica ed economica.

È quindi altrettanto doveroso, da parte dello Stato, per norma ormai consuetudinaria, riservare un trattamento uguale anche nei confronti del personale non insegnante delle cessate scuole e corsi di avviamento professionale, collocando ciascuno nella sua funzione esplicita e con il corrispondente trattamento economico.

È opportuno aggiungere che, per il collocamento del personale nei ruoli statali di concetto, non può prescrivere il titolo di studio

di 2° grado. Ciò in ottemperanza a quanto risulta dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e dalle relative norme di esecuzione emanate col decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784, nelle quali non si trova alcun cenno al possesso di un tale requisito.

Sullo stesso piano del personale di segreteria di cui sopra si è detto vanno considerati gli applicati di segreteria di ruolo con funzioni di segretario, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado, delle sopresse scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

In merito a detti applicati di segreteria va tenuto presente che nella quasi totalità dei casi trattasi di personale che ha prestato per tanti anni e presta tuttora servizio come unico elemento dell'ufficio di segreteria e svolge, quindi, le mansioni di segretario che il decreto legislativo 7 maggio 1948, prima, e successivamente la legge 22 novembre 1954, n. 1122, prescrivevano fossero espletate, negli istituti con popolazione scolastica inferiore ai 250 alunni, da personale della carriera esecutiva.

Con la legge 6 dicembre 1960, n. 1607, tale limitazione fu abolita ma, mentre il personale di segreteria inquadrato nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva ha potuto, in base al disposto dell'articolo 4 di detta legge, essere collocato nei ruoli aggiunti della carriera di concetto ed in applicazione della legge 14 luglio 1965, n. 902, e della legge 4 febbraio 1966, n. 32, sarà collocato nei ruoli ordinari; mentre gli applicati di segreteria di ruolo con funzioni di segretario, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado, possono accedere al ruolo ordinario della carriera di concetto ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1965, n. 902, gli applicati di segreteria di ruolo con funzioni di segretario, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado, non hanno ancora ottenuto, invece, il riconoscimento che meritano per avere per tanti anni lodevolmente svolto le mansioni della carriera di concetto, anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, la quale, nel momento in cui sanciva l'assegnazione ad ogni scuola di un segretario, prevedeva per gli applicati di ruolo, anche se

non in possesso del prescritto titolo di studio, « il mantenimento, se riconosciuti idonei, nel posto ricoperto » (quello di segretario).

Con la legge 14 luglio 1965, n. 902 — « Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » — non si sono tenuti presenti i problemi sopra accennati.

È mancata in essa, in sostanza, la norma transitoria, in simili casi sempre prevista, atta a salvaguardare le posizioni e i diritti acquisiti dal personale da anni in servizio, che ha tutte le carte in regola per essere inquadrato nella carriera superiore. Proprio al conseguimento di questo fine, sulla base delle considerazioni sopra esposte, mira l'articolo 1 della proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione.

Con l'articolo 2 della proposta di legge si è voluto tenere in debita considerazione la posizione degli applicati di segreteria di ruolo forniti di titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado.

Va rilevato, infine, che, poiché lo Stato ha consolidato a carico dei comuni tutti gli oneri in essere che su detti Enti gravavano al 30 settembre 1963 per il mantenimento delle scuole di avviamento, compresi quelli relativi alla retribuzione del personale non insegnante, la corresponsione agli interessati, se dovuto, di un assegno personale, pensionabile e non riassorbibile, pari alla differenza fra le competenze dovute dallo Stato e quelle corrisposte dalle Amministrazioni comunali di provenienza alla data di inizio del trattamento statale, appare logico e giusto. (Articolo 3 della proposta).

Onorevoli colleghi! Il provvedimento che sottoponiamo alla vostra benevola attenzione vuol essere un semplice e doveroso atto di giustizia, sia pure tardivo, verso categorie non docenti operanti nella scuola, certamente non meno meritevoli di altre, sia per l'importanza delle funzioni e la delicatezza dei compiti che svolgono, sia per il particolare attaccamento al lavoro e alla istituzione scolastica di cui hanno dato ampia prova nel corso di tanti anni.

Ci auguriamo vivamente che esso ottenga la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale di segreteria di ruolo ordinario e di ruolo aggiunto della carriera esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge negli Istituti statali di istruzione media classica, scientifica e magistrale, che alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 svolgeva lo devole servizio con mansioni di segretario ed in possesso almeno del titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado, è collocato, con decorrenza 1° ottobre 1963, nel ruolo ordinario della carriera di concetto, previo esito favorevole di esame colloquio da indire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale che a norma del precedente comma consegue l'immissione nel ruolo della carriera di concetto, nonché al personale inquadrato nei ruoli statali della carriera di concetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784, è riconosciuto il servizio di ruolo ordinario, di ruolo aggiunto e di ruolo speciale transitorio prestato nella carriera esecutiva per i due terzi, per un massimo di quattro anni.

ART. 2.

Entro sei mesi dall'espletamento del concorso per esame colloquio di cui al precedente articolo, i due terzi dei posti disponibili nella carriera di concetto saranno conferiti, mediante un concorso speciale per titoli ed esame-colloquio, agli applicati di segreteria di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado.

ART. 3.

Al personale di segreteria ed ausiliario delle sopresse Scuole di avviamento professionale, inquadrato nei ruoli statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1964, n. 784 è corrisposto, se dovuto, un assegno *ad personam* pensionabile e non riassorbibile, pari alla differenza fra le competenze dovute dallo Stato e quelle cor-

risposte dalle Amministrazioni comunali di provenienza alla data di inizio del trattamento economico statale.

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate di cui all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.